

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2108

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**KRONBICHLER, PAGLIA, LAVAGNO**

Modifiche alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di soppressione dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi alle pubbliche amministrazioni per via telematica

*Presentata il 20 febbraio 2014*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Negli ultimi anni è diventata sempre più crescente la necessità di semplificare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione in un'ottica non più autoreferenziale degli attori, bensì partecipativa e relazionale. Ma questo importante obiettivo potrà essere raggiunto solamente se continuerà il processo di trasformazione dell'apparato burocratico in virtù di uno snellimento delle attività amministrative, dell'adozione di nuovi schemi organizzativi e dell'utilizzo delle nuove tecnologie che potranno diventare il fulcro per la garanzia della trasparenza e di una maggiore efficienza dell'azione amministrativa conseguita gra-

zie allo snellimento della burocrazia, alla razionalizzazione dei costi e alla maggiore produttività dei dipendenti pubblici.

Infatti il graduale processo d'informaticizzazione della pubblica amministrazione, da tempo oramai avviato a tutti i livelli istituzionali attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, sta determinando un profondo cambiamento nel citato rapporto, che impone un ripensamento che metta al centro del processo la semplificazione interconnessa all'innovazione tecnologica al fine di stimolare il cittadino all'uso dei servizi *on line*.

In un recente passato il legislatore ha capito l'enorme valore di questa trasfor-

mazione dando vita a un complesso *iter* legislativo iniziato con la legge n. 59 del 1997 (la cosiddetta legge Bassanini sulla semplificazione amministrativa), che attribuisce valore legale ai documenti, agli atti, ai dati e ai contratti formati dai privati e dalla pubblica amministrazione mediante strumenti informatici e trasmessi per via telematica. Il percorso caratterizzato dal ruolo importante del Ministero per l'innovazione e la tecnologia e poi proseguito rapidamente e incessantemente culminando con l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2006, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il codice ha rafforzato il diritto degli utenti all'utilizzo delle nuove tecnologie in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le società a totale o prevalente partecipazione pubblica e con i gestori di un pubblico servizio, attraverso specifiche previsioni relative al diritto del cittadino all'uso delle nuove tecnologie attraverso i canali telematici, alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e all'utilizzo della posta elettronica certificata.

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblico servizio non possono più, pertanto, pretendere che gli utenti si rechino presso gli uffici per il disbrigo di alcune pratiche, quali la presentazione di documenti cartacei, la sottoscrizione di istanze e altro, ma devono sempre prevedere, eventualmente a fianco ai tradizionali canali di dialogo, strumenti che consentano ai privati l'esercizio in forma telematica dei propri diritti: in altri termini, le disposizioni del codice pongono a carico delle pubbliche amministrazioni l'onere di dare vita a una reingegnerizzazione dei processi interni e a una riorganizzazione funzionale tali da dare effettività ai diritti digitali dei loro interlocutori privati.

Uno dei momenti cruciali nel rapporto tra soggetti privati e pubblica amministrazione, nel quale si concretizza l'esercizio dei diritti digitali di cittadini, professionisti e imprese, è senz'altro rappresentato dall'invio di istanze e dichiarazioni alla pub-

blica amministrazione per via telematica, essendo l'atto d'impulso procedimentale attraverso il quale il proponente richiede all'amministrazione l'avvio di un procedimento o l'adozione di un provvedimento.

La normativa vigente, recentemente modificata dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevede che per la presentazione di istanze telematiche alla maggior parte delle pubbliche amministrazioni si debba versare un'imposta di bollo, assolta in modo diretto o virtuale, pari a 16 euro, indipendentemente dal volume del documento e a fronte di un minimo servizio svolto dalle stesse, che non sembrerebbe voler premiare i cittadini che interagiscono con la pubblica amministrazione ricorrendo alle tecnologie.

Per tutto quanto premesso, con la presente proposta di legge si vuole abolire il suddetto tributo dovuto per le istanze inviate per via telematica alle pubbliche amministrazioni, da una parte per premiare i cittadini che utilizzano per questa finalità i servizi *on line* e dall'altra per incentivare coloro che ancora non lo fanno.

Se a una prima impressione l'abolizione dell'imposta di bollo connessa alla presentazione telematica di documenti può sembrare d'impatto negativo per le casse pubbliche, a regime essa sarà compensata dal minore onere burocratico gravante su cittadini e imprese che, soprattutto queste ultime, vedranno ridursi i tempi burocratici con benefiche ripercussioni sulla loro competitività.

Dall'approvazione della proposta di legge deriverebbero grandi vantaggi anche per lo Stato: digitalizzare i processi amministrativi crea maggiore efficienza e risparmio di risorse, nonché maggiore facilità di controllo sulle risorse impiegate. Si ricorda, a titolo esemplificativo, che il risparmio atteso solo dalle ricette mediche *on line* si attesterebbe a 2 miliardi di euro! ([http://www.swas.polito.it/services/Rassegna\\_Stampa/dett.asp?id=4028-134068882](http://www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=4028-134068882)).

La proposta di legge si compone di un articolo unico.

Il comma 1 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del

1972 abolendo l'assoggettabilità delle istanze trasmesse per via telematica all'imposta di 16 euro.

Il comma 2 abroga la previsione contenuta nella legge di stabilità 2014 circa l'emanazione da parte dell'Agenzia delle entrate del regolamento sulle modalità di

pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, essendone prevista l'abolizione.

L'onere finanziario derivante dal minor gettito atteso dall'abolizione dell'imposta viene compensato dall'aumento delle aliquote sui giochi e dalla riduzione dei relativi aggi (commi 3 e 4).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'allegato A, parte I, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi gli atti trasmessi per via telematica, in forma diversa dal telefax, agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, dei loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri »;

b) all'articolo 3, il comma 1-*bis* e la nota 5 sono abrogati;

c) all'articolo 4, il comma 1-*quater* e la nota 5 sono abrogati.

2. Il comma 596 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2103, n. 147, è abrogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari di giochi pubblici legali anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di uguagliare l'aliquota ap-

plicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al medesimo regio decreto n. 773 del 1931 applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0021450\*